

6847/16

47



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA

Composta da

Giovanni Conti	- Presidente -	Sent. n. sez. 66
Maurizio Ganesini		UP - 26/01/2016
Giorgio Fidelbo		R.G.N. 43395/2015
Emilia Anna Giordano		
Gaetano De Amicis	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Vincenzo Miele n. il 09/10/1975

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 235/2013 del
04/06/2015

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Giovanni Di Leo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Paolo Vecchioli, che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso.

A long, flowing handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the Court, Giovanni Conti.

Handwritten initials or a signature, possibly "GG", in black ink.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 giugno 2015 la Corte d'appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso il 28 settembre 2012, ha confermato il giudizio di penale responsabilità nei confronti di Miele Vincenzo relativamente ai reati di peculato aggravato ai sensi dell'art. 62, n. 7, cod. pen. (capo *sub A*) in continuazione con quello di calunnia (capo *sub B*), rispettivamente commessi fino al maggio 2009 ed il 19 marzo 2009, riducendo la pena inflittagli in primo grado a quella di cinque anni di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante. La Corte d'appello ha inoltre condannato il Miele alla rifusione delle spese di parte civile, confermando nel resto la sentenza impugnata.

1.1. All'esito del giudizio di primo grado l'imputato era stato condannato alla pena di anni nove di reclusione, oltre alle relative sanzioni interdittive, per essersi appropriato, nella sua veste di responsabile dell'Istituto di vigilanza "Molise Security s.r.l.", di somme di denaro pari all'importo di circa cinque milioni e mezzo di euro che egli deteneva per conto terzi, nonché di avere, con denuncia presentata ai Carabinieri di Campobasso, accusato, pur sapendoli innocenti in quanto autore in prima persona della suddetta appropriazione, soggetti non meglio identificati dell'ammancio delle predette somme di denaro, che erano custodite in un apposito "caveau" della banca, cui soltanto l'imputato aveva accesso, e che dovevano essere riconsegnate al cliente "UNICREDIT Group".

2. Avverso la su indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia dell'imputato, che hanno dedotto due motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.

2.1. Errata applicazione di legge e vizi della motivazione con riferimento alla valutazione dell'attività effettivamente svolta dalla società del ricorrente - ossia quella di raccolta, custodia e rendicontazione di somme di denaro provenienti da supermercati e dall'Istituto bancario Unicredit - che egli ha esercitato come amministratore e non come guardia giurata, ciò che evidentemente ne assimilava i caratteri a quelli propri di un'attività posta in essere da qualsiasi operatore bancario e/o dipendente di Poste s.p.a. .

La motivazione sul punto è apparente, oltre che illogica e contraddittoria, perché non ha operato alcuna distinzione tra le operazioni dal ricorrente compiute quale amministratore della "Molise Security" nell'atto di appropriarsi



di somme nella sua disponibilità, e quelle svolte dall'impiegato di banca o postale che per lo stesso fatto risponde invece del delitto di cui all'art. 646 cod. pen., non potendo essere considerato incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 cod. pen. .

Le caratteristiche delle attività svolte dal ricorrente, infatti, così come risultanti dagli atti processuali, dovevano ritenersi, alla luce delle deduzioni formulate nei motivi d'appello, del tutto sovrapponibili a quelle proprie dei suddetti operatori del credito e non potevano qualificarsi come quelle di un incaricato di pubblico servizio solo perché egli era amministratore della predetta società di vigilanza.

2.2. Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133, comma 2, nn. 2 e 3, 62-bis, cod. pen., poiché la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare l'assenza di precedenti a carico ed il comportamento collaborativo dell'imputato in tema di dosimetria della pena, ritenendo la prevalenza delle generiche sulla contestata aggravante o, quanto meno, una ulteriore riduzione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni qui di seguito esposte e precisate.

2. In ordine alle questioni oggetto del primo motivo di doglianza è necessario ribadire, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che l'*iter* motivazionale di entrambe sostanzialmente si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 01/07/2013, Rv. 256435; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Rv. 223061).

Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed



ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, v. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).

Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, in particolare, ci si trova di fronte a due pronunce, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le decisioni hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente.

Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolvendosi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, dep. 14/06/2007, Rv. 236893; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507).

Nel caso di specie, l'adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nella sentenza impugnata non è stata validamente censurata dal ricorrente, limitatosi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dalla Corte distrettuale, la cui motivazione, anche in ragione della integrazione tra le due conformi decisioni, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui alla lett. e) del comma primo dell'art. 606 c.p.p. (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate.

3. Invero, sulla base delle inequivoche risultanze offerte dall'ampio materiale probatorio, di fonte orale e documentale, compiutamente illustrato in motivazione, i Giudici di merito hanno puntualmente ricostruito l'intera vicenda



storico-fattuale oggetto della regiudicanda, evidenziando segnatamente: a) che il procedimento è scaturito da una denuncia presentata dalla "UniCredit Banca di Roma" s.p.a. (in precedenza Banca di Roma), a seguito del mancato rinvenimento della somma di oltre cinque milioni di euro custodita nel *caveau* della società "Molise Security s.r.l." di cui il Miele era legale rappresentante ed anche unico proprietario; b) che l'incarico affidato a tale società di vigilanza aveva ad oggetto l'espletamento delle attività di trasporto, contazione e trattamento di banconote e monete presso alcuni punti di vendita della società "CONAD"; c) che già la Banca di Roma aveva autorizzato il ritiro dei valori per il tramite dell'Istituto di vigilanza "Sitval" - cui poi subentrò la "Molise Security" s.r.l. - indicando la filiale della Banca d'Italia quale destinataria dei valori ritirati presso la maggior parte dei punti di vendita; d) che in base all'accordo intervenuto tra le parti i valori ritirati dalla società di vigilanza dovevano essere tenuti in giacenza presso il *caveau* di Campobasso e quindi versati alla locale filiale della Banca d'Italia; e) che, in particolare, gli incassi quotidianamente raccolti presso i punti di vendita venivano portati nell'Istituto, lavorati e contati per essere, poi, entro un certo limite, versati in Banca d'Italia e, per l'eccedenza, presso lo sportello dell'Unicredit; f) che, tuttavia, prima di essere riversati in favore di tale Istituto di credito, i valori ogni giorno prelevati venivano conservati per un po' di tempo nel *caveau*, dove era appunto depositata la parte non destinata alla Banca d'Italia; g) che gli illeciti prelievi delle somme dalla giacenza dell'Unicredit avvennero, per quanto ammesso dallo stesso imputato, al fine di pagare gli stipendi ai dipendenti e quant'altro fosse necessario per ripianare i debiti societari, essendosi venuta a creare una situazione di difficoltà economica a partire dall'anno 2005; h) che al Miele, amministratore unico e legale rappresentante del predetto Istituto di vigilanza di Campobasso, era stata rilasciata dal Prefetto la licenza per l'esercizio dell'attività di vigilanza privata ex art. 134 T.U.L.P.S., che fa divieto ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari senza la relativa autorizzazione; i) che, secondo quanto riferito dagli operatori addetti alla sala conta del predetto Istituto di vigilanza, era il Miele stesso ad occuparsi, personalmente ed esclusivamente, dei rapporti con l'Unicredit e delle attività relative ai versamenti e alla giacenza.

4. Muovendo dal complesso di tali risultanze istruttorie, la Corte distrettuale ha ampiamente esaminato e puntualmente disatteso le censure difensive mosse in ordine alla correttezza della individuazione della qualifica di



incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 cod. pen., coerentemente uniformandosi alle implicazioni sottese al quadro di principi al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte, secondo cui riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il soggetto che svolga un'attività di carattere intellettuale – dunque, non semplici mansioni d'ordine o un'opera di tipo meramente materiale – caratterizzata, da un lato, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, Delogu, Rv. 191172), e, dall'altro lato, da una precisa correlazione funzionale al soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico (Sez. 6, n. 11240 del 24/10/1995, Ronchi, Rv. 203178).

Assume pertanto siffatta qualità colui che, eventualmente accanto allo svolgimento di prestazioni di carattere materiale, espleti anche compiti che comportino conoscenza e applicazione di normative, anche se a livello esecutivo, e che involgano profili, sia pure complementari e integrativi, di collaborazione nell'espletamento del pubblico servizio: caratteristiche, queste, pienamente ravvisabili nella serie di attività in concreto svolte dall'amministratore della predetta società di vigilanza, e in particolare in quelle attinenti al maneggio di danaro di pertinenza dell'ente o del soggetto privato che confida nell'adempimento in forma garantita di attività proprie di un servizio di pubblico interesse, implicando un complesso di obblighi di tenuta della relativa documentazione contabile e di rendiconto, che necessariamente esulano dall'ottica dell'espletamento di "semplici" mansioni d'ordine e di opera di carattere "meramente" materiale (v., in motivazione, Sez. 6, n. 7593 del 30/10/2014, dep. 19/02/2015, Esposito, Rv. 262493, con le relative citazioni giurisprudenziali). La formulazione lessicale impiegata dal legislatore, con l'utilizzo dei termini "semplici" e "meramente", indica infatti, in modo univoco, la presenza di una *voluntas legis* finalizzata a collocare nel perimetro della nozione di incaricato di pubblico servizio qualunque mansione che richieda un bagaglio di nozioni tecniche e di esperienza e che comporti un livello di responsabilità superiore a quello richiesto per lo svolgimento di incombenzi esclusivamente materiali o d'ordine.

Entro tale prospettiva, i Giudici di merito hanno significativamente posto in rilievo come il Miele, proprio in virtù della carica ricoperta, avesse la disponibilità delle somme di denaro affidate alla società da lui amministrata e si occupasse direttamente della quantificazione contabile e del versamento bancario degli incassi prelevati dai punti vendita, oltre che del cd. "stivaggio", in attesa del loro reimpiego, all'interno di un apposito *caveau* cui soltanto il



ricorrente poteva accedere: operazioni, quelle ora indicate, cui egli, a differenza delle semplici guardie giurate che lavoravano alle sue dipendenze, addirittura sovrintendeva proprio nell'esercizio delle sue funzioni apicali e di vertice dell'Istituto di vigilanza.

4.1. E' noto che l'odierna fattispecie di peculato è il risultato di un'opera di semplificazione e di chiarimento cui l'originaria previsione è stata sottoposta dall'art. 1 della legge n. 86/1990: tale semplificazione, infatti, è avvenuta unificando in una sola fattispecie, denominata "peculato", le due precedenti figure delittuose del peculato e della malversazione a danno di privati.

Quest'ultima, in particolare, era prevista nell'art. 315 cod. pen. - che l'art. 20 della su citata legge n. 86/90 ha abrogato - e presentava la medesima struttura del peculato, da cui tuttavia si differenziava per la minore pena (da tre ad otto, anziché da tre a dieci anni di reclusione) e per l'oggetto materiale della condotta (appropriazione o distrazione a profitto proprio o altrui), costituito dal denaro ovvero da cosa mobile non appartenente alla P.A., mentre l'appartenenza a quest'ultima era richiesta nel peculato.

Nella nuova figura di peculato, invece, l'appartenenza non è più presente, sostituita dalla nozione di "altruità" del denaro o della cosa mobile (secondo un'espressione evidentemente comprensiva della titolarità sia pubblica che privata), ed è altresì scomparsa la condotta distrattiva, a profitto proprio o di altri.

L'attuale modello, così come disegnato dal legislatore, costituisce dunque una crasi tra le originarie, diverse, figure delittuose descritte negli artt. 314 e 315 cod. pen., rivelando la totale indifferenza dell'appartenenza della cosa mobile o del denaro oggetto di appropriazione alla P.A. ovvero ai privati, per effetto della trasposizione all'interno della nuova fattispecie della precedente ipotesi di malversazione a danno di privati (ossia dell'abrogato art. 315 cod. pen.) [su tali profili, v. Sez. 6, n. 46797 del 06/10/2015, P.O. in proc. Giovannini, Rv. 265146].

Ne consegue che, oltre a vulnerare l'interesse per il buon andamento e l'imparzialità della P.A., il peculato offende anche l'interesse che il titolare del bene oggetto dell'appropriazione ha di conservarlo: si tratta, generalmente, di un interesse patrimoniale, ma non si può affatto escludere, come pure si è evidenziato da parte della dottrina, che sia, anche o solo, di altra natura, in dipendenza di particolari legami del soggetto passivo con il bene.

Emerge in tal modo la natura plurioffensiva del peculato, poiché all'indubbia esigenza di attribuire rilievo al disvalore delle particolari forme di

abuso che si realizzano attraverso le condotte di appropriazione o di uso non compatibili con la funzione o il servizio, o comunque non consentite dall'ordinamento, si affianca, proprio in ragione dei tipici elementi strutturali della fattispecie, quella di tutelare gli aspetti patrimoniali che risultino danneggiati da condotte lesive di interessi propri della stessa P.A., ovvero di soggetti privati (Sez. 6, n. 46797 del 06/10/2015, P.O. in proc. Giovannini, cit.).

Del resto, è proprio l'offensività patrimoniale del reato di peculato a dischiudere la possibile applicazione delle circostanze di cui agli artt. 61, n. 7 e 61, n. 4, cod. pen. (per l'attenuante v., ad es., Sez. 6, n. 12838 del 10/02/2005, dep. 06/04/2005, Rv. 231040; Sez. 5, n. 6067 del 04/04/1979, dep. 30/06/1979, Rv. 142403; per l'aggravante v. Sez. 3, n. 2768 del 12/12/1966, dep. 23/03/1967, Rv. 103837).

4.2. Sotto altro, ma connesso profilo, deve altresì richiamarsi quanto stabilito da questa Suprema Corte sulla connotazione prettamente pubblicistica delle valutazioni di pertinenza dell'Autorità preposta al rilascio della relativa autorizzazione, rilevando a tal proposito, per un verso, la mancanza della licenza prefettizia richiesta per l'esercizio di ogni forma di attività imprenditoriale di vigilanza e custodia di beni per conto terzi integra, indipendentemente dalle modalità operative con le quali detta attività venga espletata, il reato di cui agli artt. 134 e 140 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (da ultimo, v. Sez. 3, n. 1605 del 16/12/2009, dep. 14/01/2010, Provvidenti, Rv. 245868), e, per altro verso, la stessa posizione delle guardie giurate, che, in quanto destinate alla vigilanza e alla custodia di entità patrimoniali, rivestono la qualità di incaricati di pubblico servizio non solo nell'esercizio delle loro attribuzioni istituzionali, ma anche in relazione allo svolgimento di attività strettamente complementari a quelle istituzionalmente loro affidate (Sez. 6, n. 46744 del 06/11/2013, Cammarota, Rv. 257277; Sez. 6, n. 25152 del 03/04/2013, Jebrane, Rv. 256810).

Proprio per tali ragioni, infatti, l'art. 136 T.U.L.P.S. vincola l'Amministrazione al rigetto dell'istanza presentata da "chi non dimostra di possedere capacità tecnica ai servizi che intende esercitare", stabilendo altresì che l'autorizzazione "può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico", mentre il controllo svolto dall'Autorità prefettizia ai fini del rilascio della licenza ha come obiettivo primario quello di garantire che gli Istituti di vigilanza siano in possesso di adeguati requisiti tecnici (ex art. 257 r.d. 6 maggio 1940, n. 635), anche alla luce delle condizioni dell'ordine

pubblico, tanto è vero che il terzo comma della disposizione or ora citata stabilisce che alla domanda volta ad ottenere la licenza prescritta dall'art. 134 cit. "occorre altresì unire il progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere, che dovrà risultare adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi, all'ambito territoriale richiesto, alla necessità che sia garantita la direzione, l'indirizzo unitario ed il controllo dell'attività delle guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione dell'istituto, nonché alle locali condizioni della sicurezza pubblica".

Non pertinente, infine, deve ritenersi, alla luce delle su esposte considerazioni, il richiamo dal ricorrente operato ad un precedente di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 10124 del 21/10/2014, dep. 10/03/2015, De Vito, Rv. 262746), avente ad oggetto la qualificazione in senso privatistico dell'ipotesi, del tutto diversa per presupposti, natura e finalità, di svolgimento dell'attività di bancoposta.

5. Inammissibili, infine, devono ritenersi le censure difensive prospettate in relazione al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte distrettuale ha correttamente indicato, con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, le ragioni giustificative del suo apprezzamento, incentrato su una valutazione di merito attinente non solo alla specifica gravità del comportamento delittuoso - dall'imputato tenuto in relazione ad un ampio arco temporale e con appropriazioni di ingenti quantitativi di denaro - ma anche all'intensità del dolo palesata dalla pervicacia del suo agire delittuoso, protrattosi per diversi anni: valutazione discrezionale, questa, effettuata nel pieno rispetto dei criteri direttivi indicati dall'art. 133 cod. pen. e, come tale, non assoggettabile a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive sul punto formulate nella mera prospettiva di accreditare una valutazione alternativa in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificerebbero l'invocato, diverso, epilogo decisorio sui punti dal ricorso investiti.

Nessun vizio di motivazione, peraltro, è ravvisabile nel giudizio di equivalenza operato dalla Corte d'appello, che, nel formulare il relativo bilanciamento, ha espressamente dimostrato di aver considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, motivatamente apprezzati come equivalenti rispetto a quelli posti



in comparazione (da ultimo, v. Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari e altri, Rv. 260415).

6. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 26 gennaio 2016

Il Consigliere estensore

Gaetano De Amicis



Il Presidente

Giovanni Conti

